

STATUTO ACLI COLF

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, d.lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Acli Colf", di seguito indicata anche come "Associazione".

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 117 la denominazione sociale muterà automaticamente in "Acli Colf – Associazione di promozione sociale", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: "Acli Colf - Aps".

2. ACLI Colf è promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Aps, associazione di promozione sociale e rete associativa nazionale del Terzo settore, nei cui valori di missione sociale ed educativa si riconosce, rifusi nei campi e nelle attività di specifico interesse dell'Associazione, ed alla quale espressamente aderisce, nei termini e nelle forme stabiliti di comune accordo con la promotrice.

3. L'Associazione, ferma restando la condivisione dei valori identitari, degli indirizzi strategici e della missione sociale delle Acli Aps, è costituita quale autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, economici-patrimoniali e finanziari, statutari ed organizzativi ed opera garantendo ad ogni livello, la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi dai competenti organi, attraverso un modello di *governance* finalizzato a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la libera elettività delle cariche sociali.

4. L'Associazione ha sede in Roma, in Via Giuseppe Marcora n. 18/20. La variazione di indirizzo della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

5. L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, può istituire o sopprimere eventuali sedi secondarie.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

7. Il marchio e la denominazione Acli sono utilizzati dall'Associazione nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Rete nazionale Acli Aps, titolare esclusiva del marchio Acli.

Art. 2 – Principi e finalità

1. L'Associazione ACLI Colf opera ispirandosi al principio della centralità della persona favorendo la formazione professionale, sociale, spirituale ed etica dei lavoratori e delle persone tutte, senza distinzioni e discriminazioni di sesso, etnia, nazionalità, formazione, cultura o religione, per la costruzione di una società che promuova, a partire dal lavoro domestico e di cura, il rispetto integrale della persona e uno sviluppo socio-economico sostenibile.

ACLI Colf si ispira ai principi contenuti nelle Convenzioni internazionali, nella Carta Costituzionale e nella legge per perseguire concretamente ed esclusivamente, senza scopo di lucro, obiettivi di equità, giustizia sociale, assistenza, e solidarietà, crescita civica e promozione sociale.

In particolare, ACLI Colf persegue:

- Finalità di carattere sociale, civile e culturale, avendo a tema lo sviluppo di forme aggregative incentrate sulla centralità della persona, sulla valorizzazione del suo ruolo nella società, sulla partecipazione democratica e l'esercizio di responsabilità, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro,

favorendo attraverso ogni utile iniziativa, l'accesso alla conoscenza e alla pratica consapevole dei diritti civili, sociali, lavorativi, educativi e formativi, per il concorso ad una società in cui equità, pari opportunità, inclusione assumano preminenza di intenti e di azioni;

- Finalità di solidarietà sociale, attraverso la promozione, il coordinamento, l'indirizzo di iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del principio di uguaglianza tra cittadini e verso coloro che, in condizioni di vulnerabilità e/o privi di tutele, siano presenti nel territorio dello Stato, alla ricerca di nuove opportunità di vita e di lavoro, con specifica attenzione agli ambiti del lavoro di cura, e nel rispetto della dignità di ciascuno e della pacifica e civile convivenza
- Finalità di carattere civico e di utilità sociale promuovendo, attraverso idee, ricerche sociali, azioni culturali, formative ed educative, iniziative di servizio e di supporto ai lavoratori e alle lavoratrici dell'ambito assistenziale e di cura, un'organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti e tutte l'accesso ai diritti di cittadinanza e del lavoro, l'integrazione sociale e lavorativa, l'adeguata informativa su diritti e strumenti del *welfare*, la cultura della legalità in ogni sua forma e con particolare riguardo all'ambito dei rapporti di lavoro, l'attuazione compiuta dei diritti costituzionali di uguaglianza e pari dignità, il contrasto alle discriminazioni e la tutela delle persone fragili.

2 Con riferimento al supporto in favore di lavoratori e lavoratrici in quanto tali, tenuto conto dell'interesse dell'Associazione a coltivare esperienze ed iniziative di promozione sociale nell'ambito del lavoro domestico, di cura ed aiuto alla persona, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra specificate sono perseguite assicurando a tali lavoratori sostegno ed assistenza in ogni ambito, fatta eccezione per attività e competenze oggetto di riserva di legge in favore di terzi, o comunque incompatibili con i campi di attività di cui al d.lgs. n. 117.

3 Acli Colf, tenuto conto della particolarità del rapporto di lavoro domestico e di assistenza alla persona, con specifico riguardo alle attività che si realizzano presso il domicilio dell'assistito, valorizza le competenze dei lavoratori impiegati in questo settore, diffonde la promozione della legalità ed il rispetto delle regole, sostiene la tutela e la rappresentanza degli associati nei confronti di privati, enti ed istituzioni.

4 ACLI Colf favorisce la partecipazione democratica, l'azione sociale e la pratica del volontariato presso le associazioni aderenti e di tutti coloro che condividano la missione e i principi a cui l'Associazione si ispira.

5 ACLI Colf incoraggia le azioni tese a favorire l'inclusione sociale, sostenendo i valori della partecipazione democratica, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d. lgs. n. 117 e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, lett. w), d. lgs. n. 117);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori (art. 5, lett. p) d. lgs. n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 117 (art. 5, lett. i), d. lgs. n. 117);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) d. lgs n. 117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) d. lgs n. 117).

2. Per il perseguimento delle finalità istituzionali richiamate nel precedente articolo e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) promuovere e organizzare percorsi specifici di formazione professionale tecnica, etico-deontologica e socio-culturale, così come attività ed incontri per le lavoratrici e lavoratori domestici e di cura, in cerca d'occupazione o disoccupati, siano essi subordinati, autonomi o parasubordinati, che traggono dal lavoro domestico, di cura e assistenza alla persona, le risorse di vita e di lavoro;
- b) realizzare iniziative sui temi del lavoro domestico e di cura e assistenza alla persona, tesi ad una progressiva presa di coscienza del riconoscimento del suo valore sociale ed economico a favore della comunità anche qualora svolto da cittadini che assistono i propri familiari in ambito domestico;
- c) realizzare forme di accompagnamento al lavoro e di tutela, anche attraverso la realizzazione di sportelli di riferimento per il cittadino, per offrire informazioni relative allo specifico settore di impiego;
- d) incoraggiare la partecipazione e individuare il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori del settore domestico e di cura, cittadini italiani e/o stranieri, quale elemento fondamentale per contribuire alla crescita culturale, sociale e politica della categoria stessa;
- e) istituire sui vari territori regionali dei Coordinamenti locali a cui sono attribuite funzioni consultive, propositive e di coordinamento;
- f) dare luogo a forme di collaborazione con gli enti promossi dalla Rete nazionale Acli, per la tutela degli interessi e dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori domestici;
- g) promuovere forme di collaborazione con enti che favoriscono la tutela e l'assistenza delle lavoratrici e lavoratori impiegati nel settore del lavoro domestico, di cura e assistenza alla persona.
- h) attuare e sostenere iniziative e progetti al fine di realizzare interventi e diffondere misure e buone pratiche in materia di obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché per la tutela dell'integrità psico-fisica di lavoratrici e lavoratori che prestano sotto qualunque forma la loro opera nel settore domestico e della cura della persona;
- i) elaborare e realizzare progetti e programmi di ricerca, formazione, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese, eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;
- l) promuovere sostenere e partecipare ad iniziative di supporto, cooperazione e mutualità che riguardano l'Associazione promotrice Acli Aps, nonché concorrere con gli enti promossi dalla Rete Acli;
- m) realizzare e promuovere le attività istituzionali anche in collaborazione con associazioni, sindacati, Enti ed Organismi pubblici e privati, imprese ed altre associazioni che operano per la crescita professionale e per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e lavoratori impiegati nel settore domestico e di cura.

3 L'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è la Presidenza.

4. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti, collaboratori e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 4– Volontari e altre risorse umane

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Sul punto valgono le disposizioni stabilite all'art. 35, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 117. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali, se previsto dal regolamento di cui al presente articolo.

2. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore dell'Associazione: valgono, in ogni caso, le disposizioni di legge in materia, attuate secondo gli indirizzi emanati dalle Autorità competenti a garantire l'uniforme applicazione della legislazione, di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 117. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate da egli affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del d. lgs. n. 117. L'Associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

4. L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal d.lgs. n. 117.

Art. 5 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione, assumendo la qualifica di associati, le persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di:

a) associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e seguenti del d.lgs.

n. 117/2017;

b) altri enti del terzo settore;

c) associazione senza scopo di lucro, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

Nel rispetto dei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117, gli associati costituiti in forma di associazione di promozione sociale devono costituire almeno i 2/3 di tutte le associazioni aderenti.

2. Non possono aderire all'Associazione le persone giuridiche che rivestano la qualifica di rete associativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 117/2017, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, o che ricadano tra gli enti di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 117/2017
 3. La rete nazionale Acli Aps, in quanto soggetto promotore dell'Associazione, riveste la qualifica di socio fondatore della medesima Associazione.
 4. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 – Procedura di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere inoltrata alla Presidenza attraverso una procedura gestita in modalità telematica.
La Presidenza può stabilire eventuali ulteriori modalità di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti interni.
2. La Presidenza delibera circa l'ammissione o il rigetto della domanda con formula motivata. L'esito negativo della determinazione, entro il termine di 30 giorni, sarà comunicato per iscritto, con le relative motivazioni, all'associando, il quale, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Proviviri che delibera entro i successivi trenta giorni.
In caso di rigetto definitivo dell'istanza, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.
3. La Presidenza, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.
4. Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che la Presidenza abbia assunto i provvedimenti di esclusione o decadenza di cui al successivo art. 7 dello statuto.

Art. 7- Obblighi e diritti sociali

1. Costituiscono obblighi degli associati:
 - a) essere in regola con il pagamento della quota sociale;
 - b) rispettare lo statuto e osservare tutte le ulteriori norme, i regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione.
2. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, tutti gli associati, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati ed in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - di esprimere il proprio voto nelle assemblee, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari e per l'approvazione del bilancio;
 - di godere dell'elettorato attivo e passivo, per l'elezione e la nomina degli Organi dell'Associazione in ossequio al principio di rappresentatività.
 - di esaminare i libri sociali individuati nell'art. 19 dello statuto secondo le modalità ivi previste e fermo il rinvio ad eventuale disciplina regolamentare per disposizioni di dettaglio procedurale.

Art. 8– Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- c) recesso;
- d) esclusione, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per inosservanza dello statuto, nonché delle ulteriori norme, dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione;
- e) scioglimento o estinzione;
- f) fusione, scissione e trasformazione dell'ente associato, se a seguito dell'operazione straordinaria questi non abbia più i requisiti richiesti agli associati dall'articolo 5 dello statuto.

2. In considerazione della gravità della condotta o infrazione commessa dall'Associato, anche in ordine a eventuali episodi di recidiva, il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma, lett. d), può essere preceduto dai seguenti provvedimenti disciplinari, adottati dalla Presidenza anche in via graduata:

- i. richiamo scritto;
- ii. inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore a tre mesi.

3. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. c) deve essere comunicato per iscritto alla Presidenza e produce effetti a termini di atto ricettizio.

4. La decadenza dell'associato determinata al verificarsi condizioni di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della successiva lett. d) sono dichiarate dalla Presidenza con provvedimento immediatamente esecutivo e producono effetti dalla dichiarazione di decadenza medesima (efficacia ex nunc).

5. L'associato destinatario della delibera di esclusione, ovvero della dichiarazione di decadenza, ovvero del provvedimento disciplinare di cui al precedente comma 2, lett. ii), nel termine di trenta giorni dalla ricezione di detti provvedimenti, ridotti a dieci per il provvedimento di cui al comma 2, può proporre istanza per il riesame al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, che decide nel termine di trenta giorni, ridotti a sette per il provvedimento di cui al comma 2.

6. I provvedimenti sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. La perdita della qualità di associato per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica nonché la decadenza da qualsiasi incarico rivestito dalle persone fisiche che siano state indicate dall'ente decaduto o escluso e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.

8. Nell'ipotesi di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;

- La Presidenza;
- Il Presidente,
- L'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. n. 117;
- Il Collegio dei Probiviri.

2. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

3. Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 10 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati che iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

2. Agli associati è attribuito un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117 e nei termini definiti dal precedente art. 9, comma 2. Agli associati che rivestano la qualifica di enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, entro i limiti massimi di legge, spettanti in rapporto al numero dei propri associati e determinati secondo un criterio uniforme; il regolamento sociale dispone in materia.

3. Un associato può delegare un altro associato a rappresentarlo mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe, fermo il rispetto dei limiti individuati nell'art. 2372 cc., commi 4 e 5.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. 117/2017. L'Assemblea deve essere in ogni caso convocata laddove la Presidenza ne ravvisi la necessità e su richiesta di almeno un terzo degli associati.

5. La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso i locali ove è collocata la sede legale dell'Associazione o tramite avviso pubblicato nella pagina principale del sito internet dell'Associazione.
- c) Indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori. Ove l'adunanza si svolga in modalità collegamento da remoto, l'avviso dovrà contenere le istruzioni circa le modalità per l'accesso alla seduta.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

7. L'Assemblea è convocata in via ordinaria al fine di:

- a. approvare annualmente il bilancio preventivo, il bilancio annuale e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, predisposti dalla Presidenza;
- b. eleggere - e revocare in caso di gravi inadempienze – il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, i Vice presidenti, in numero massimo di due, incluso quello con funzioni di vicario;
- c. eleggere – e revocare in caso di gravi inadempienze – i componenti della Presidenza;
- d. eleggere – e revocare in caso di gravi inadempienze - i membri del Collegio dei Proviviri;
- e. definire gli obiettivi generali, deliberando i programmi di attività proposti dalla Presidenza;
- f. nominare e revocare - in caso di gravi inadempienze - i membri dell’Organo di controllo, stabilendone i compensi;
- g. nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e stabilirne il compenso;
- h. approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- i. approvare i regolamenti interni elaborati dalla Presidenza;
- j. istituire o sopprimere sedi secondarie;
- k. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.L’Assemblea è convocata in via straordinaria per:

- a. deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- b. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c. deliberare le operazioni di fusione, scissione, trasformazione dell’Associazione;
- d. deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

9.L’Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre 1/3 degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

10.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, anche preventivo o sociale, e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

11.Il Presidente e i componenti degli Organi sociali menzionati nel presente articolo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari nelle quali si delibera della loro revoca dall’incarico ricoperto.

12. L’associazione, ove registri un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, può disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, attraverso regolamenti interni attuativi della presente disposizione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 117.

Art. 11 – La Presidenza

1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente, che la convoca e la presiede, e da un numero variabile di consiglieri, determinato dall'Assemblea in sede di elezione, e ricompreso tra 5 e 13. E' invitato permanente senza diritto di voto, se non già presente tra gli eletti alla carica dell'organo di Presidenza, il rappresentante nominato dalla Presidenza delle Acli aps, rete associativa nazionale e socio fondatore.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dagli enti giuridici associati, ferme le cause di incompatibilità e decadenza individuate nell'art. 2382 c.c.

3. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita in quattro anni; il mandato è rinnovabile ed i consiglieri rieleggibili, salvo il Presidente, per il quale valgono le disposizioni stabilite nei successivi articoli.

4. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- redigere il progetto di bilancio ed il bilancio sociale, ove ricorrano i requisiti di legge, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 117;
- deliberare l'accettazione o la reiezione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
- determinare l'ammontare delle quote annuali dei soci;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'esclusione e sulla decadenza dei soci;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117;
- istituire i Coordinamenti locali di cui al successivo articolo 16 dello statuto;
- nominare eventuali Commissioni specifiche di lavoro;
- designare i propri rappresentanti presso enti ed organismi;
- incaricare, su proposta del Presidente, responsabili di progetti, di servizi ed esperti di settore;

- svolgere ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non già espressamente devoluta dalla legge o dallo statuto in capo ad altro Organo.

5. La convocazione della Presidenza è effettuata dal Presidente, con un minimo di cinque giorni di preavviso, con avviso inviato tramite posta elettronica ordinaria, ovvero attraverso altre modalità definite dal medesimo Presidente.

6. La presidenza delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi con diritto di voto; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a. predispone le relazioni programmatiche generali da presentare all'Assemblea e alla Presidenza;
- b. esercita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;

- c. ha il potere di firma dell'Associazione;
- d. dirige l'attività della Presidenza e, ove esistenti, delle Commissioni di lavoro;
- e. può delegare provvisoriamente proprie competenze ai Vice presidenti;
- f. convoca e presiede l'Assemblea e la Presidenza.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un mandato di quattro anni, e per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a otto anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo nominato scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

3. In caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vice Presidente con funzioni vicarie e, in subordine, l'altro Vice Presidente, ove nominato.

Art. 13 – L'Organo di controllo

Ove richiesto dalla legge o, negli altri casi, per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo con tre componenti effettivi. Sono nominati, altresì, due componenti supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Spetta all'Assemblea individuare, in sede di nomina, il componente che riveste la carica di Presidente dell'organo collegiale.

2. In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo svolge i compiti previsti dalla legge e dallo statuto, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo articolo.

4. L'organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito al quarto anno dall'entrata in carica. I suoi componenti possono essere rinnovati in carica per non più di tre mandati consecutivi, anche se inferiori, complessivamente, a dodici anni.

Art. 14- Il revisore legale

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

Art 15 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno dell'Associazione e non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:

- a. dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte degli associati di violazione delle norme statutarie e dei regolamenti;
- b. deliberare sulla domanda di riesame presentata dall'aspirante socio la cui istanza di ammissione sia stata respinta dalla Presidenza;
- c. su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti di esclusione e decadenza dell'associato adottati dalla Presidenza, e su quelli di sospensione dei diritti a titolo di sanzione disciplinare;
- d. rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – I Coordinamenti locali

1. La Presidenza può istituire, sui vari territori regionali, dei Coordinamenti a cui sono attribuite le seguenti funzioni consultive, propositive e di coordinamento:
 - a) raccogliere le istanze del territorio per sottoporle, secondo quanto ritenuto utile ai fini della missione sociale, all'attenzione dell'Associazione;
 - b) individuare e promuovere iniziative ed azioni sociali utili alla condivisione territoriale delle scelte strategiche dell'Associazione;
 - c) assicurare coerenza di attuazione delle iniziative di presenza, rappresentanza e sviluppo dell'Associazione sui vari territori regionali;
 - d) pubblicizzare e promuovere la conoscenza delle finalità e delle attività dell'Associazione;
 - e) segnalare alla Presidenza particolari necessità degli associati e svolgere funzioni consultive atte a restituire alla Presidenza le esigenze di prossimità degli associati.
2. La Presidenza, a seguito di parere necessario, ancorché non vincolante, della Presidenza provinciale delle ACLI aps competente per territorio, nomina il Responsabile locale di ciascun Coordinamento designandolo tra gli associati.
3. Il Responsabile svolge il suo compito consultivo e propositivo secondo modalità e tempi autorganizzati, senza previsione di specifiche formalità, assicurando, in ogni caso, la tempestività delle funzioni di raccordo e di comunicazione tra il Coordinamento e l'Associazione.

Art. 17 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, alla medesima Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, dalle entrate e dalle rendite comunque conseguite.
2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - a. quote sociali versate dagli associati;
 - b. redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 - c. contributi erogati dagli enti locali, nazionali ed internazionali;
 - d. elargizioni, donazioni e lasciti testamentari in qualsiasi forma provenienti da persone fisiche o giuridiche;

- e. introiti derivanti da convenzioni e dall'esercizio, in genere, delle attività di interesse generale elencate nello statuto;
- f. attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 117;
- g. svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 117;
- h. ogni altra entrata compatibile con la natura e le attività statutarie dell'ente.

3.L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. In caso di scioglimento o di estinzione, per qualunque causa, dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18– Bilancio

1.L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Presidenza approva il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il progetto di conto preventivo per l'anno corrente i quali, muniti del parere e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, vengono presentati all'Assemblea dei soci entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliono prendere visione, ed è pubblicato sul sito internet secondo le modalità deliberate dall'Organo amministrativo dell'Associazione.

4.L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria, a seguito di delibera della Presidenza, se il limite non sia superato, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge.

4.Il bilancio, è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.

5. La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6.Il bilancio, approvato dall'Assemblea, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 117.

7. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 – Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117, se istituito;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
2. libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, anche in ordine alla relativa conservazione, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b) per i libri dal n. 2) al n. 7) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC all'Organo amministrativo.
4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio personalmente, salvo gravi e comprovati motivi che giustifichino l'esercizio a mezzo terzo delegato, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.
5. Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.
6. L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.
7. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad aspetti operativi e procedurali utili all'esercizio del diritto possono essere demandate a disciplina regolamentare.

Art. 20 - Incompatibilità

1. Le responsabilità di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, della durata ciascuno di anni quattro, e in ogni caso per non più di otto anni.

2. La carica di Presidente è incompatibile con l'incarico di responsabile dei Coordinamenti locali di cui all'articolo 16 dello statuto.
3. Inoltre, è incompatibile nell'ambito istituzionale, con il ruolo di sindaco del capoluogo di provincia, presidente della provincia, assessore o presidente regionale, e con ruoli e cariche politiche di governo a livello nazionale. La carica di Presidente viene meno all'accettazione della candidatura a tali cariche.

Art. 21 - Rinvio

1 L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e delle norme regolamentari approvate dalla Presidenza. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dai regolamenti applicativi, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e, in subordine, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 22 – Norme Transitorie

1.L'Assemblea congressuale convocata per l'approvazione delle modifiche al presente statuto, elegge il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, i Vice presidenti, i componenti della Presidenza, i membri del Collegio dei Probiviri, i componenti dell'Organo di controllo, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. n. 117 e, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, il Revisore legale dei conti.

2.Con l'approvazione del presente statuto, i coordinamenti territoriali, costituiti ai sensi dello statuto previgente, si considerano sciolti.

3. In via transitoria, fino al novantesimo giorno successivo all'iscrizione dell'ente presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, la Presidenza è autorizzata ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie per assicurare l'iscrizione dell'Associazione presso il predetto Registro; le modifiche statutarie saranno ratificate dall'Assemblea ordinaria alla prima seduta utile.